

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL DANNO NEL CAMPO DELLA DIPENDENZA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L.VCO di Omegna (di seguito denominata ASL 14 VCO) – con sede legale in Omegna (VB) Via Mazzini 117, C.F./P.IVA 00634880033, rappresentata, ai fini della presente convenzione, dalla Dott.ssa Anna Maria Buzio, nella sua qualità di Direttore del Ser.T, domiciliata per la carica come sopra, ai sensi della delibera 70 del 13/02/2003.

e

L'Associazione Gruppo Abele di Verbania ONLUS – nella persona della Presidente sig.ra Marinella Franzetti, nata a Verbania il 10/06/1953, residente a Verbania in via Cristoforo Colombo 21, domiciliata ai fini della seguente convenzione presso la sede del Gruppo Abele di Verbania ONLUS, in Largo Invalidi del Lavoro, 3 Verbania, C.F.0089944036 – P.IVA 014319070035

premesse che:


Nel campo della cura della patologia delle dipendenze, è stato riconosciuto valore agli interventi rivolti ai soggetti che non sono in grado o non manifestano la volontà di abbandonare l'utilizzo di sostanze, ma desiderano migliorare la qualità di vita propria e del contesto sociale in cui vivono.

Si parla in questo caso di interventi di "riduzione del danno sanitario e sociale", perché pur non trattandosi di interventi volti all'affrancamento dall'uso di sostanze, portano ad una riduzione della condizione di emarginazione sociale, frenano la deriva verso attività criminose, prevengono l'instaurarsi o l'aggravarsi di condizioni patologiche e la diffusione di infezioni, riducono la richiesta di prestazioni sanitarie e sociali di emergenza.

Il Ser.T ha avviato dal 2004 una progettualità in questo campo, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Abele di Verbania, e con il Consorzio dei Comuni del Verbano, allargando poi l'attività dal territorio del Distretto di Verbania anche al territorio del Cusio e dell'Ossola nel corso del triennio 2008 - 2010.

Se dapprima, in una fase sperimentale, si è trattato di progetti a finanziamento misto, con fondi regionali per la Lotta alla Droga, e cofinanziamento degli Enti partecipanti (ASLVCO e CSSV), in seguito, con deliberazione n. 503 del 30 giugno 2008 e 733 del 16 dicembre 2010, l'ASL VCO si è assunta l'onere di proseguire l'attività assumendosi completamente i costi provenienti dalla convenzione con il Gruppo Abele di Verbania per gli anni 2009 e 2010 e 2011.

I buoni risultati conseguiti nel periodo di convenzione, l'analisi del bisogno del territorio e l'opportunità di proseguire l'attività di riduzione del danno come parte integrante dell'offerta terapeutica del Ser.T, suggeriscono la necessità di proseguire la convenzione in atto con il Gruppo Abele di Verbania, che ha ormai consolidato il metodo di



lavoro e la professionalità che questo tipo di intervento richiede, modificando solo in parte l'intensità delle varie prestazioni sulla base della domanda dell'anno precedente.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. - 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura

Art. - 2

L'Associazione Gruppo Abele di Verbania è tenuta a contribuire alla realizzazione dell'intervento come definito dalla descrizione metodologica, attraverso le azioni previste, contribuendo alla valutazione e alla rendicontazione dello stesso, e considerandosi a tutti gli effetti corresponsabile del raggiungimento dei risultati definiti.

Art. - 3

L'Associazione Gruppo Abele di Verbania comunicherà mensilmente alla ASL VCO distinta delle spese di realizzazione dell'intervento.

Unitamente alla comunicazione citata, l'Associazione sopraccitata invierà la fattura correlata.

L'ASL VCO si impegna a saldare l'importo a presentazione della fattura.

Art. - 5

L'Associazione Gruppo Abele di Verbania si impegna a conservare presso la propria sede documentazione comprovante le attività svolte, e ad esibire tale documentazione su richiesta del titolare del progetto.

Art. - 6

La presente convenzione avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione ed avrà validità di un anno, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell'ASL VCO, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo le modalità di cui all'art.8.

Art. 7

I collaboratori sono tenuti a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati dal committente in virtù del presente contratto. Sono altresì tenuti all'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 denominato "Codice Privacy".


Art. - 8

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito alla presente convenzione e che non si possano definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.

Art. - 9

In caso di eventuali inadempienze nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero di mancato rispetto dei termini stabiliti, ovvero qualora si riscontrino negli interventi forniti dall'Associazione Gruppo Abele di Verbania condizioni non



risolvibili che impediscono lo svolgimento degli interventi ad essa affidati, l'ASL VCO si riserva la facoltà, previa formale diffida ad adempiere in un termine non superiore a 15 giorni, rescindendo anticipatamente la presente convenzione, di risolvere il rapporto di diritto, ex art. 1454 del Codice Civile, fatto salvo ogni diritto di risarcimento danni.

Art. - 11

L'Associazione Gruppo Abele Onlus di Verbania è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 della Legge 136/2010 al fine di verificare la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l' Associazione si impegna a riportare sulle fatture il seguente numero di CIG : **369910994E**

Art. - 10

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 5 DPR 26 Aprile 1986 n.131 (Tariffa all.A - parte II, art.1, lett.B.) e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa (art.40 DPR. N. 131/86), con relativo onere a carico della parte richiedente.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Omegna, il _____

Per l' Azienda Sanitaria Locale ASL V.C,O di Omegna:
Il Direttore S.C. Ser.T
Dott.ssa Anna Maria Buzio _____

Per L'Associazione Gruppo Abele di Verbania
Il Presidente
sig.ra Marinella Franzetti, _____

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]